

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-605	del 28/08/2014
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale in telemisura RIRER CIG n. 585303C71.	
Proposta	n. PDTD-2014-614 del 28/08/2014	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente Idrometeo	Area Centro Funzionale E Reti Di Monitoraggio	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Nanni Sandro	

Questo giorno 28 (ventotto) agosto 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale in telemisura RIRER. CIG n. 585303C71.**

**VISTI:**

- l'art. 5 comma 1, lettera t ter, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA il compito di “gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari”;
- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16.12.2013 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 16 del 14.02.2014 di approvazione del programma di acquisizione di beni e servizi del Servizio Idro-Meteo-Clima per l’esercizio 2014;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l’art. 57 comma 2 lettera b), in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del servizio;

**PREMESSO**

- che, con propria determinazione n. 25 del 28/01/2010, è stata affidata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, alla Ditta CAE S.p.A. il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale in telemisura RIRER a tecnologia CAE S.p.A. per il periodo 01/02/2010-31/12/2013;
- che, con propria determinazione n. 906 del 19/12/2013, è stata affidata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, alla Ditta CAE S.p.A. proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale in telemisura RIRER a tecnologia CAE S.p.A. 01/01/2014-30/06/2014;
- che la rete regionale idropluviometrica in telemisura RIRER, costituita da 248 stazioni idrometeopluviometriche, da n. 31 ripetitori radio, da n. 8 centrali di elaborazione dati e da n. 14 postazioni di visualizzazione, è fondamentale per la gestione delle emergenze di protezione civile di tutela delle persone e del territorio;

**DATO ATTO:**

- che il contratto con la ditta CAE S.p.A, per la manutenzione preventiva e correttiva e il telecontrollo della rete regionale idropluviometrica in telemisura RIRER è scaduto il 30 giugno 2014;
- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall’Agenzia regionale Intercent-ER per i servizi di cui trattasi;
  - che sono state avviate le procedure per l’affidamento, tramite procedura aperta a rilevanza comunitaria, del servizio di manutenzione della rete RIRER per il prossimo triennio oltre ad una possibile estensione per ulteriori due anni;

#### CONSIDERATO

- che, per l’esercizio 2014, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato con DGR n. 1189 del 21/07/2014, un finanziamento per la realizzazione del programma della gestione unitaria della rete idro-meteo-pluviometrica dell’Emilia-Romagna, e l’assunzione di impegni di spesa per Euro 1.300.000,00;
- che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del citato servizio di manutenzione preventiva e correttiva e il telecontrollo della rete regionale idropluviometrica in telemisura RIRER, è necessario garantire le condizioni per il corretto funzionamento della medesima rete di fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività del Centro Funzionale;
- che la ditta CAE S.p.A ha svolto, fino alla scadenza del precedente incarico, l’attività assegnata con efficienza ed efficacia;
- che per assegnare con celerità il servizio di manutenzione preventiva e correttiva e il telecontrollo della rete regionale idropluviometrica in telemisura RIRER, il Responsabile del procedimento ritiene di avvalersi della ditta CAE A S.p.A,
- che, in ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 585303C71;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che Arpa SIMC ha richiesto alla ditta CAE S.p.A. con lettera PGSIM/2014 prot. n.802 del 4/07/2014 un’ offerta per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica RIRER secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico e Capitolato d’oneri in allegato A) al presente atto;

- che CAE S.p.A. in data 08/07/2014 con nota di posta certificata prot. n.812 ha presentato offerta di Euro 310.890,50;
- che in data 14/07/2014 la ditta CAE S.p.A ha ottemperato al versamento del contributo ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di gara come risulta dalla ricevuta di pagamento (documentazione agli atti);
- che a seguito di una negoziazione (verbale conservato agli atti) la ditta ha presentato nuova offerta, PGSIM/883/2014 del 28/07/2014, per un importo di euro 310.000,00;
- che in data 25/07/2014 avvalendosi del sistema AVCPASS sono state inoltrate le richieste di verifica requisiti agli enti preposti;
- che, alla stessa, è risultato dalla Banca dati del Casellario Giudiziale del Tribunale di Bologna per le persone richieste, una situazione nulla;
- che in data 28/07/2014 l'Agenzia delle Entrate ha espresso esito positivo alla verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006;
- che in data 29/07/2014 (prot.PGSIM 886/2014) è stata inviata alla Provincia di Bologna verifica di dichiarazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- che in data 30/07/2014 la Provincia di Bologna ha risposto con lettera prot. PGSIM 893/2014 che la ditta risulta ottemperante agli obblighi della normativa sul collocamento obbligatorio;
- che in data 29/07/2014 (prot.PGSIM 885/2014) è stata inviata alla Prefettura di Bologna la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;
- che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della Prefettura di Bologna;

**RITENUTO:**

- di provvedere con carattere di urgenza a sottoscrivere il contratto con la ditta CAE S.p.A.per garantire il servizio di manutenzione preventiva, correttiva e telemanutenzione delle stazioni idropluviometriche, dei ripetitori radio, delle centrali radio e delle postazioni di elaborazione dati della rete regionale RIRER, rilevanti ed indispensabili per le attività operative di protezione civile svolte dal Centro Funzionale;
- di avvalersi della facoltà di procedere, trascorsi 15 gg dalla data della richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;
- di affidare, per quanto sopra esposto, e sottoscrivere il contratto con la ditta CAE S.p.A., il cui schema Allegato B) al presente atto, per il servizio in questione per il periodo dal 28/08/2014 al 31/12/2014;
- di riservarsi la possibilità di rendere non efficace lo stesso contratto nel caso in cui risultasse dalle verifiche un esito negato in merito alla certificazione antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;

- di definire nella scheda tecnica l'elenco dettagliato delle stazioni, dei ripetitori radio, delle centrali di elaborazione e la rispettiva consistenza numerica, Allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

#### SU PROPOSTA:

- del dott. Sandro Nanni, Responsabile dell'Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

#### ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

#### DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Sandro Nanni;
- di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

#### DETERMINA

1. di affidare per i motivi indicati in premessa, e sottoscrivere il contratto con la ditta CAE S.p.A., il cui schema Allegato B) al presente atto, per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale RIRER;
2. di riservarsi la possibilità di rendere non efficace lo stesso contratto, nel caso in cui risultasse dalle verifiche un esito negativo in merito alla certificazione antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;
3. di dare atto che le attività si svolgeranno dal 28/08/2014 al 31/12/2014;
4. di dare atto che alla ditta CAE S.p.A. sarà riconosciuto l'importo di Euro 310.000,00 (IVA esclusa);
5. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché

l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

6. di dare atto che il costo di Euro 378.200,00 avente natura di "Manutenzione Beni di terzi", è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al progetto GIRMI.

Allegati:

- A) Capitolato d'oneri, Disciplinare tecnico con allegato;
- B) Schema di contratto

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA  
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 1 di 15

### **Art. 1 – Stazione appaltante**

Stazione appaltante è il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani, 6, 40122 Bologna (di seguito Arpa-Simc, Arpa o Agenzia).

### **Art. 2 – Valore della fornitura**

La base d'appalto al ribasso è fissata in **Euro 311.000,00**, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

### **Art. 3 – Fonti normative**

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dal disciplinare di gara, dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

### **Art. 4 - Oggetto della fornitura.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica della Regione Emilia-Romagna (RIRER), presso la struttura di Arpa Servizio Idro-Metro-Clima, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

### **Art. 5 – Termini di esecuzione**

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 5 mesi a decorrere dal 01 agosto 2014.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 2 di 15

3. Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.
4. Entro 45 giorni termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Arpa verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni



<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 3 di 15

salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
  - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - b) Rispettare, per quanto applicabili alla Fornitura in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
  - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 4 di 15

## **Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
  - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
  - formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
  - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.
8. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
9. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
10. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
11. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 5 di 15

12. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
13. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
14. in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
15. in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:
16. ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 6 di 15

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto;
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Art. 10 - Penali**

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari a 0,1% della fornitura.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 11 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 7 di 15

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 8 di 15

### **Art. 13 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture, da emettersi con cadenza trimestrale posticipata, dovranno:
  - a) riportare il numero di CIG indicato in oggetto e l'eventuale CUP come da indicazioni del committente;
  - b) riportare il numero d'ordine;
  - c) essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
  - d) essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: [workflow\\_amm@cert.arpa.emr.it](mailto:workflow_amm@cert.arpa.emr.it);
  - e) specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

3. Per i pagamenti periodici, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
4. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
5. Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.
6. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
7. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 9 di 15

9. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA-SIMC a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA-SIMC di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

#### **Art. 14 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 10 di 15

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art. 15 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Art. 16 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.



<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 11 di 15

2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art 10;
  - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
  - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 12 di 15

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Arpa si riserva la facoltà, sulla base di cause tecniche motivate e/o di ridotte disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-ER, di conferire completamente, in parte, di sospendere, di ridurre o di recedere dalla fornitura- del presente servizio di manutenzione;
  4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
  5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

#### **Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 13 di 15

l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 19 - Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

#### **Art. 20 - Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

#### **Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 14 di 15

facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 22 - Responsabile della Fornitura**

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

#### **Art. 23 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, Dott. Sandro Nanni.
2. Arpa si impegna a nominare all'atto della sottoscrizione del contratto il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 24 - Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Art. 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC</b>	<b>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi complessi</b>	
		Pag. 15 di 15

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

fettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

### **Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 - Cauzione definitiva, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 15 - Riservatezza, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 19 - Subappalto, Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 24 - Foro competente, Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante



***Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria  
della rete idropluviometrica regionale della Regione Emilia-Romagna***

**Descrizione della rete regionale idropluviometrica in telemisura**

Per rete regionale idropluviometrica in telemisura si intende il complesso delle sue parti costitutive dislocate sul territorio regionale (più alcune stazioni di regioni confinanti), tutte appartenenti alla rete RIRER di proprietà della Regione Emilia-Romagna, affidate in gestione ad Arpa-SIMC (L.R. 7/2004)

La rete presiede:

- al rilevamento delle grandezze idropluviometriche misurate attraverso l'uso di idonei sensori installati nelle stazioni;
- alla preelaborazione in stazione delle misure grezze per la loro trasformazione in dati da trasmettere;
- alla trasmissione troposferica dei dati, previa modulazione e demodulazione, su frequenze dedicate, mediante ponti radio dalla stazione ai centri di acquisizione, ubicati presso le sedi di centrali primarie (ARPA-SIMC, sedi di Bologna e Parma, Protezione Civile Regionale) e presso le sedi di centrali secondarie ubicate presso i Servizi Tecnici di Bacino;
- alla trasmissione dei dati con qualunque mezzo tra il centro di acquisizione e le postazioni di elaborazione (presso le sedi del centro stesso ovvero presso sedi distaccate ovvero presso centri di altre Amministrazione).

Per centro di acquisizione si intende il complesso delle apparecchiature elettroniche e delle routine di funzionamento (elaboratori ingegnerizzati) che sovrintende alla richiesta e alla ricezione del segnale proveniente dalle stazioni, alla sua decodifica in formato digitale ed alla sua memorizzazione temporanea prima dell'invio al sistema di archiviazione ed elaborazione (inclusi quindi gli apparati ricetrasmittenti). I centri di acquisizione possono essere principali o secondari a seconda che siano o meno in grado di effettuare le richieste dei dati alle stazioni. Per postazioni si intendono tutte le altre apparecchiature, ubicate presso le Amministrazione interessate che, attraverso appropriati software, presiedono ad una prima archiviazione dei dati ed alla loro gestione per la visualizzazione in formato grafico e/o numerico.

La rete regionale idropluviometrica di rilevamento in telemisura è composta da varie parti costitutive delle quali alcune permettono il collegamento funzionale tra le rimanenti, secondo la classica struttura ad albero. Ogni parte costitutiva della rete è composta da apparecchiature, meccaniche e/o elettroniche, e da routine di funzionamento. L'apparecchiatura è composta di elementi, fisici e/o logici, di tipo commerciale con le richieste caratteristiche di funzionamento. Le tipologie delle parti costitutive della rete sono:

- Stazioni di rilevamento con massimo 2 (due) sensori installati (A1)
- Stazioni di rilevamento con più di 2 (due) sensori installati (B1)
- Ripetitori di segnale tipo half simplex (D2)
- Ripetitori di segnale tipo simplex (D3)
- Ripetitori di segnale tipo duplex (D4)

- Centri di acquisizione principali (E) con hardware/software di acquisizione ed elaborazione dati compresi i sistemi operativi
- Centri di acquisizione secondari (F) con hardware/software di acquisizione ed elaborazione dato compresi i sistemi operativi
- Postazioni di elaborazione (G) con hardware/software di elaborazione dati compreso i sistemi operativi

Nelle parti costitutive della rete regionale idropluviometrica sono compresi tutti quegli apparati e quei manufatti che ne assicurano il funzionamento. In particolare sono compresi:

- opere varie di genio civile (accessi, recinzioni, ricoveri provvisori e fissi, staffe, sostegni, ecc.);
- dispositivi installati (e di futura installazione) necessari allo svolgimento di attività di rilevamento continue, periodiche o saltuarie (meccanismi cinematici, funi, impianti di illuminazione e di forza motrice, ecc.);
- allacci alle reti di servizi pubblici (rete elettrica, telefonica, etc.);
- quanto altro installato (e di futura installazione) che l'ufficio competente ritenesse necessario alla funzionalità della parte costitutiva della rete. Nella parte costitutiva della rete è altresì ricompreso l'assetto ottimale del sito di installazione della medesima affinché le modalità di misura e/o trasmissione e/o ricezione non siano falsate da fattori locali contingenti, in particolare la manutenzione deve prevenire (o segnalare all'Ufficio competente nel caso in cui il fattore esuli dal campo di applicazione dell'appalto, come ad esempio la modifica dell'alveo sottostante un sensore idrometrica) l'insorgere di eventuali fattori esterni di disturbo della misura e/o della trasmissione e/o della ricezione.

### **Consistenza della rete regionale idropluviometrica**

La rete regionale idropluviometrica in telemisura è dettagliata nell' **allegato A** al presente Disciplinare Tecnico. L'Impresa offerente dovrà, comunque, prendere diretta visione della rete di cui intende assumere il servizio di manutenzione. L'Impresa dovrà garantire per i singoli sensori installati, i limiti di precisione indicati dal costruttore delle apparecchiature.

### **Interventi richiesti**

Nell'ambito del presente contratto, di **durata fino al 31/12/2014**, sono da prevedersi le attività riportate ne seguenti paragrafi. I Servizi di manutenzione si suddividono tra servizi di base e integrativi.

#### **1. Servizi di base**

I Servizi di base sono a loro volta suddivisi tra manutenzione programmata e manutenzione su chiamata.

#### **2. Manutenzione programmata**

La manutenzione programmata ha lo scopo di minimizzare il rischio di guasti o difetti di funzionamento dell'intero Sistema. La manutenzione programmata si attua mediante un intervento da effettuarsi sulle stazioni periferiche, sui ripetitori e sulle centrali, per ciascun componente del

	<b>Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi</b>	Pag. 3 di 9
--	---	-------------

sistema oggetto della manutenzione. La programmazione temporale specifica degli interventi sarà concordata, dall'Impresa appaltatrice con il Direttore di esecuzione del contratto. Le operazioni degli interventi di manutenzione programmata sono dettagliati di seguito.

Degli interventi effettuati dovrà essere prodotta apposita relazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo entro cui tali interventi debbono essere eseguiti sulla base del programma stabilito. La relazione dovrà contenere l'indicazione delle cause che hanno eventualmente determinato guasti o difetti di funzionamento riscontrati in sede di intervento.

### 3. Manutenzione su chiamata

La manutenzione su chiamata si attua nel momento in cui l'Ufficio rileva guasti o difetti di funzionamento anche su una sola delle parti costitutive del Sistema e segnala all'Impresa appaltatrice la necessità dell'intervento anche mediante chiamata telefonica o telefax.

La manutenzione su chiamata comporta l'intervento di riparazione, compresa l'eventuale fornitura ed installazione di elementi fuori uso, nel momento in cui si verifica un difetto di funzionamento o un non funzionamento, riscontrato dall'ARPA-SIM, anche di una sola parte costitutiva del Sistema. Gli interventi di manutenzione su chiamata si distinguono in:

- interventi ordinari
- interventi urgenti
- interventi straordinari

Qualora venga prevista la sostituzione di elementi o apparecchiature esistenti, deve essere garantita la disponibilità commerciale degli stessi **almeno** per tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione. Gli elementi e le apparecchiature in sostituzione debbono essere nuovi e **almeno** con le stesse caratteristiche funzionali di quelli sostituiti. Nel caso in cui si preveda di utilizzare elementi o apparecchiature con migliori prestazioni in opera, queste debbono essere adeguatamente documentate e dimostrate con idonee certificazioni rilasciate da organismi competenti, nelle quali siano riportati i test di laboratorio eseguiti ed i risultati ottenuti, comparando l'elemento da sostituire con quello in sostituzione.

### 4. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari di manutenzione su chiamata debbono essere iniziati con i seguenti tempi, computati a partire dal momento della chiamata:

- a) in caso di fuori uso del centro di acquisizione principale e dei ripetitori o delle stazioni ripetitrici da cui dipendono 10 (dieci) o più stazioni, entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata;
- b) in caso di fuori uso dei ripetitori o delle stazioni ripetitrici, da cui dipendono meno di 10 (dieci) stazioni, delle singole stazioni, dei centri secondari e delle postazioni di elaborazione, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata.

Ai fini del precedente punto il numero delle stazioni collegate ad un ripetitore o ad una stazione ripetitrice è dato dalle stazioni della Regione Emilia-Romagna e gestite dall'ARPA-SIMC, eventualmente collegate a quel ripetitore o a quella stazione ripetitrice. In ogni caso la durata dell'intervento, computata a partire dal momento della chiamata, non può protrarsi oltre le 36 (trentasei) ore nel caso a) e oltre le 60 (sessanta) ore nel caso b).



Terminato l'intervento correttivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, l'Impresa darà comunicazione via e-mail all'Amministrazione della conclusione dell'intervento e ripristino della stazione o altro componente del sistema; successivamente, entro una settimana lavorativa, l'Impresa redigerà una scheda dettagliata di intervento, che invierà sempre in formato elettronico via e-mail all'Amministrazione.

## **5. Interventi urgenti**

ARPA-SIM può richiedere, a suo insindacabile giudizio, che l'intervento di manutenzione su chiamata sia effettuato con urgenza; in tal caso sarà corrisposta una somma quale diritto d'urgenza, in considerazione dei minori tempi di intervento e del momento temporale in cui viene fatta la chiamata. Il diritto d'urgenza deve riferirsi ad ogni singola chiamata, indipendentemente dal tipo e dalla parte costitutiva del Sistema cui si riferisce. Gli interventi urgenti di manutenzione su chiamata debbono essere iniziati entro 12 (dodici) ore dalla chiamata e ultimati non oltre le 18 (diciotto) ore dalla chiamata stessa. Del tempo di ultimazione degli interventi faranno fede la data e l'ora della prima registrazione utile pervenuta al centro di acquisizione.

## **6. Interventi straordinari su chiamata**

Si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come attività straordinaria esclusa dagli oneri previsti per manutenzione ordinaria: furto, rapina, incendio, danni da eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone e da animali, sabotaggio, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, adeguamenti migliorativi richiesti dall'amministrazione.

Qualora l'Impresa riveli che l'intervento ricada in una delle cause escluse sopraesposte, dovrà redigere apposita relazione e includere il preventivo per l'intervento sulla base di un listino prezzi da includersi nella offerta. La Direzione Lavori, qualora non ritenga giustificate le motivazioni di esclusione potrà richiedere ulteriori elementi ovvero imporre mediante comunicazione scritta il rispetto dei termini contrattuali (che in tale caso decorreranno dalla nuova comunicazione). In caso ritenga invece giustificata l'inclusione dell'intervento in quelli di manutenzione straordinaria potrà approvare il preventivo e trasmettere all'Impresa tramite ordine di servizio l'ingiunzione di provvedere all'intervento entro i termini che provvederà ad indicare.

In caso di mancato funzionamento di una parte costitutiva del sistema, il relativo periodo sarà contabilizzato in deduzione in fase di redazione del successivo stato d'avanzamento, così come sarà contabilizzato l'importo dell'intervento stesso.

Di ogni intervento di manutenzione su chiamata l'Impresa appaltatrice dovrà produrre all'Ufficio una relazione sulle operazioni svolte con indicazione degli elementi eventualmente sostituiti, nonché della data dell'intervento e della causa che ha determinato il guasto o il difetto di funzionamento.

## **7. Servizi integrativi**

I servizi integrativi sono a loro volta suddivisi tra telemanutenzione e manutenzione di sistema.

## **8. Telemanutenzione**

La Telemanutenzione oltre ad essere un servizio per garantire al meglio la prestazione dei servizi di base, costituisce lo strumento operativo indispensabile per effettuare gran parte dei servizi inclusi

nella manutenzione di sistema. La manutenzione di sistema non può essere effettuata se non congiuntamente alla telemanutenzione.

La telemanutenzione viene effettuata mediante collegamenti con il centro dell'Amministrazione (via linea telefonica, ISDN o radio); è a carico dell'Impresa la installazione degli apparati di comunicazione (se già non esistenti); l'Amministrazione ha solo l'onere di mettere a disposizione la linea telefonica.

Il servizio di telemanutenzione viene svolto in parte direttamente dall'Amministrazione. A carico dell'impresa restano le attività seguenti:

- autonomamente l'Impresa provvede a farsi trasmettere dalla centrale dell'ufficio i dati acquisiti nel giorno precedente e, in caso di anomalie di funzionamento del sistema di trasmissione dati, si prepara per l'intervento di manutenzione correttiva a campo, a cui adempirà solo a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione; il controllo dovrà essere effettuato in ogni giorno lavorativo salvo i periodi di allertamento che prevedono l'operatività H24;
- la ricerca della postazione guasta e la sua ubicazione può essere effettuata direttamente dall'Impresa dalla propria sede;
- al termine di ogni intervento correttivo, l'Impresa redigerà un sintetico rapporto sulla natura dell'intervento stesso e lo invierà (via e-mail e/o via fax) al Direttore dei Lavori e all'Amministrazione;

Restano a carico dell'Amministrazione le operazioni di telemanutenzione specifiche su ciascuna stazione relative al controllo del buon funzionamento dei sub-elementi costitutivi la stazione come controlli di buon funzionamento dei sensori, derive delle misure, intasamento pluviometri, tensioni delle batterie, etc..., a seguito dei quali sarà cura dell'Amministrazione attivare l'Impresa per la presa in carico del problema e l'eventuale intervento a campo.

## **9. Manutenzione di sistema**

Il servizio di manutenzione di sistema accorpa in un unico servizio un insieme di prestazioni

- Assistenza personalizzata
- Manutenzione del mezzo trasmissivo
- Aggiornamenti e potenziamento hardware e software
- Documentazione

## **10. Assistenza personalizzata**

Permette all'Amministrazione di disporre presso l'Impresa di un gruppo di lavoro specializzato per risolvere il problema specifico; rientrano in tal caso ad esempio i problemi relativi allo scambio dati con altri Enti, il controllo dei parametri di funzionamento del sistema (fasatura orologi) e l'assistenza specifica in caso di emergenza e servizio di piena. Il gruppo, allertato dalla segnalazione (di norma tramite fax entro le ore 17.30) di una prevista emergenza opera H24 e attiva le procedure per consentire gli interventi di manutenzione correttiva in tempo reale. Il servizio dovrà rimanere operativo per tutta la durata del periodo di emergenza del personale dell'Ufficio, e viene disattivato a seguito di comunicazione (di norma tramite fax).

### **11. Manutenzione del mezzo trasmissivo**

Riguarda principalmente gli interventi in caso di problemi di interferenza radio; tali problemi sono presenti principalmente sui ripetitori e possono presentarsi sia in periodi di normalità che di emergenza. L'Impresa dovrà intervenire per risolvere il problema con la stessa tempistica richiesta per gli interventi di manutenzione correttiva ordinaria; nel caso in cui il problema non possa essere risolto dovrà fornire all'Amministrazione una dettagliata relazione che descriva le cause dell'interferenza, le azioni intraprese e le eventuali ulteriori azioni da effettuarsi a cura dell'Amministrazione stessa.

### **12. Aggiornamenti delle configurazioni del sistema**

Aggiornamenti e potenziamenti risultano indispensabili per fare fronte a variazioni od espansioni della rete in manutenzione o di reti ad essa connesse. In particolare sono inclusi nel servizio le variazioni di configurazione delle postazioni di ricezione per i sensori ricevuti da altro Ente ovvero di quelli a tale Ente inviati, le variazioni di velocità di trasmissione, di cadenza delle interrogazioni dei sensori, di cambio di numerazione, ecc.

Il presente articolo è applicabile alle parti costituenti il sistema realizzate dalla medesima Impresa cui sono affidati i servizi di manutenzione integrativa.

### **13. Documentazione**

Per mezzo del servizio documentazione l'Impresa deve mantenere una banca dati in cui sono riportati tutti i dati relativi al sistema, alla rete, alle singole apparecchiature e mantenere le informazioni aggiornate in occasione degli interventi di potenziamento ed aggiornamento inclusi nel Servizio. Tra le informazioni gestite dovranno essere inserite almeno le seguenti:

- Dati geografici
- Nome Stazione
- Indirizzo/Località
- Comune
- Provincia
- Regione
- Nazione
- Fiume
- Bacino
- Bacino secondario
- A.L.M.
- Longitudine
- Latitudine
- Dati di configurazione
- Modello stazione
- Sensori installati

	<b>Disciplinare Tecnico per la fornitura di servizi complessi</b>	Pag. 7 di 9
--	---	-------------

- Rete radio
- Codice stazione
- Alimentazione da rete
- Alimentazione a cella solare
- Tipo di antenna
- Modello Gruppo registrazione.
- N° registrazione
- N° radio
- Release software installata
- Tipo apparato radio
- Frequenza di impiego
- Instradamento radio
- Stato (attiva, disattiva, smontata ....)
- Data attivazione
- Informazioni aggiuntive
- Mappa del sito di installazione
- Fotografia del sito e dell'apparecchiatura

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi di cui ai punti precedenti debbono essere garantite per un periodo di almeno 3 (tre) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto di manutenzione oggetto del presente appalto.

### **Operazioni di manutenzione sulle tipologie di apparati costituenti la rete**

Secondo quanto elencato al paragrafo 1, si definiscono di seguito le manutenzioni delle tipologie costituenti la rete, la cui consistenza numerica è elencata nell'allegato A al presente Disciplinare Tecnico.

#### **14. Stazioni di rilevamento con massimo 2 (due) sensori installati**

Oltre ai servizi di manutenzione base (paragrafo ) e servizi integrativi (paragrafo ), su ciascuna stazione vanno eseguite le seguenti attività:

- su opere varie di genio civile, come pulizia della zona d'impianto della stazione e degli accessi, con eventuale sfalcio di erba, taglio di arbusti in prossimità di sensori o in prossimità dell'area di azione del sensore, inserimento di recinzioni, pulizia, riverniciatura, ripristino delle impermeabilizzazioni, se necessarie, di capannine in legno, di contenitori fissi o di strutture ospitanti i sensori, lubrificazione di serrature e cerniere con eventuale sostituzione di elementi non più funzionali, sostituzione di guarnizioni di contenitori provvisori, ripristino di ancoraggi di strutture metalliche infisse al suolo o a sbalzo, riverniciatura di parti corrose, lubrificazione di meccanismi, controllo degli impianti elettrici, primari e secondari, e di terra e quanto altro affinché la stazione sia agibile da parte del personale dell'Ufficio; sono escluse

dalle opere di genio civile gli impianti di teleferica per le stazioni idrometriche che ne sono dotate;

- su apparecchiature di misura, come pulizia e controllo dei valori di tensione dei pannelli solari, controllo dello stato di carica di batterie, con eventuale sostituzione, in caso se ne preveda una diminuzione di efficienza prima della successiva visita di manutenzione programmata, pulizia dei sensori di rilevamento, compresi parti meccaniche in movimento e contatti elettrici, taratura dei sensori, compresa verifica della precisione delle misure, verifica delle registrazioni su carta (se esistenti) e sui moduli elettronici di memorizzazione, con eventuale sostituzione ove se ne preveda la saturazione prima della successiva visita di manutenzione programmata, controllo del terminale di gestione della stazione, compresi display alfanumerico e tastiera di comando e quanto altro affinché gli apparati elettrici ed elettronici della stazione siano in grado di produrre la misura e il suo pretrattamento ai fini della successiva trasmissione;
- su apparecchiature di rice-trasmissione, come controllo dei parametri di funzionamento quali rumore dei canali, deviazione di modulazione, potenza di trasmissione, stabilità di frequenza di trasmissione, campo di ricezione, puntamento delle antenne e quanto altro affinché gli apparati radioelettrici ed elettronici della stazione (compresi gli eventuali modem se presenti) siano in grado di trasmettere e ricevere il segnale secondo le specifiche di funzionamento e le tolleranze richieste;

#### **15. Stazioni di rilevamento con più di 2 (due) sensori installati**

Vale quanto detto alla voce precedente, ma riferita a stazione dotata di più di due sensori di misura.

#### **16. Ripetitori di segnale half simplex**

Oltre ai servizi di manutenzione base (paragrafo ) e servizi integrativi (paragrafo ), su ciascun ripetitore vanno eseguite le seguenti attività:

- su opere di genio civile, come riportate nel paragrafo per quanto applicabile;
- su apparecchiature di rice-trasmissione, come riportate nel paragrafo e compresi controllo e pulizia di pannelli solari, controllo della rete di alimentazione, verifica dello stato di carica delle batterie e della loro integrità, con eventuale sostituzione per supplire ad eventuali difetti dell'apparato di alimentazione principale fino alla successiva visita programmata, controllo dei parametri di funzionamento del sistema rice-trasmissivo, con particolare riferimento all'intensità di segnale ricevuto dalle stazioni di rilevamento e rimesso verso il centro di acquisizione o verso altri ripetitori, verifica delle antenne, dei cavi di collegamento e di tutte le apparecchiature a tali elementi connesse.

#### **17. Ripetitori di segnale simplex**

Vale quanto detto al paragrafo precedente.

#### **18. Ripetitori di segnale duplex**

Vale quanto detto al paragrafo precedente.

**19. Ripetitori di segnale triplex**

Vale quanto detto al paragrafo precedente.

**20. Centri di acquisizione primaria**

Su apparecchiature elettroniche, come pulizia di tutte le parti costituenti il centro di acquisizione, compresi elaboratori e periferiche connesse, verifica della piena funzionalità delle parti, compresa esecuzione dei test e di tutte le operazioni necessarie a conseguire la certezza del corretto funzionamento del centro (paragrafo e ) o della postazione periferica (paragrafo 4.10); eventuale sostituzione di materiali di consumo prossimi all'esaurimento e di elementi prossimi all'usura, compresi memorie di massa, cavi di collegamento e quanto altro possa produrre un fuori uso del centro; compresi infine controlli ed interventi sulle routine di lavoro e sui sistemi operativi utilizzati.

**21. Centri di acquisizione secondaria**

Vale quanto detto al paragrafo

**22. Postazioni di elaborazione e visualizzazione**

Vale quanto detto al paragrafo

# Allegato

## Scheda tecnica

Tabella riepilogativa delle componenti della rete idropluviometrica a tecnologia CAE

Descrizione componente	Numero	Tipo
stazioni di tipologia SPM20 fino a due sensori	206	A1
stazioni di tipologia SPM20 oltre a due sensori	42	B1
ripetitori modello RIP20/HS	12	D2
ripetitori modello RIP20/S	14	D3
ripetitori modello RIP20/D	5	D4
postazione centrale principale presso i centri di Bologna e Parma	5	E
postazioni centrali secondarie presso i centri Bologna STB e Parma STB	3	F
postazioni secondarie presso i centri di Bologna, Parma e STB	14	G

## ALLEGATO

### Elenco delle componenti in manutenzione

#### Centrali e postazioni

N.o.	Ripetitore	Software	Tipo
1	Bologna ARPA - SRV2	Mercurio/Active.dvd	E
2	Bologna ARPA - SRV3	Mercurio/Active.dvd	E
3	Bologna ARPA - WKS3	Polifemo-Giano	G
4	Bologna ARPA - WKS6	Polifemo	G
5	Bologna ARPA - PORT. REPERIBILE	Tritone-Giano-Polifemo	G
6	Bologna PRC - SRV1	Mercurio-Active.dvd	E
7	Bologna PRC - WKS1	Polifemo-Giano	G
8	Bologna PRC - WKS2	Polifemo-Giano	G
9	Bologna PRC - PORT1	Tritone-Giano-Polifemo Marte	G
10	Parma ARPA - SRV1	Mercurio Active.dvd	E
11	Parma ARPA - SRV2	Mercurio Active.dvd	E
12	Parma ARPA - WKS1	Polifemo-Giano	G
13	Parma ARPA - PORT. REPERIBILE	Tritone-Giano-Polifemo Marte	G
14	Bologna STB RENO - SRV1	DAS200	F
15	Bologna STB RENO - WKS1	Polifemo-Marte	G
16	Bologna STB RENO - WKS2	Polifemo-Giano-Marte	G
17	Bologna STB RENO - PORT REPERIBILE	Tritone-Marte	G
18	Alfonsine REMIL - PORT REPERIBILE	Tritone-Marte	G
19	Panfilia - WKS1	Icaro-Marte	F
20	Parma SPDS - WKS1	Active.dvd-Giano-Polifemo-Patrol	F
21	Parma SPDSS - PORT. REPERIBILE	Tritone-Giano-Polifemo	G
22	Rimini STB Conca Marecchia - PORT. REPERIBILE	Active.dvd Giano-Polifemo	G



## ***Stazioni periferiche***

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
1	Accursi	SPM20	A1
2	Albareto	SPM20	A1
3	Alfonsine	SPM20	A1
4	Alpe Gorreto	SPM20	A1
5	Arcoveggio	SPM20	A1
6	Ariano	SPM20	A1
7	Badia Tedalda	SPM20	B1
8	Baiso	SPM20	A1
9	Barbagelata	SPM20	A1
10	Barco	SPM20	B1
11	Bardi	SPM20	A1
12	Bazzano	SPM20	A1
13	Bedonia	SPM20	A1
14	Berceto	SPM20	A1
15	Berceto Baganza	SPM20	A1
16	Bettola	SPM20	A1
17	Bobbiano	SPM20	A1
18	Bobbio Trebbia	SPM20	B1
19	Bologna San Luca (ex Rifugio Bargetana)	SPM20	A1
20	Bologna Torre Asinelli	SPM20	B1
21	Bomporto	SPM20	A1
22	Bonconvento	SPM20	A1
23	Bore	SPM20	A1
24	Boretto	SPM20	B1
25	Borgo Tossignano	SPM20	B1
26	Bosco di Corniglio	SPM20	A1
27	Bova	SPM20	A1
28	Brocchetti	SPM20	A1
29	Burana	SPM20	A1
30	Ca' de Caroli	SPM20	A1
31	Cabanne	SPM20	B1
32	Cadelbosco	SPM20	A1
33	Calcara	SPM20	A1
34	Calestano	SPM20	A1
35	Campora di Sasso	SPM20	A1
36	Camposanto	SPM20	A1
37	Canossa	SPM20	A1
38	Cardinala	SPM20	A1
39	Casalecchio Canale	SPM20	A1
40	Casalecchio Chiusa	SPM20	A1
41	Casalecchio T.Volo	SPM20	A1
42	Casalporino	SPM20	A1
43	Casaselvatica	SPM20	A1

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
44	Case Bonini	SPM20	A1
45	Casola Valsenio	SPM20	A1
46	Casoni	SPM20	A1
47	Casoni di Romagna	SPM20	A2
48	Casoni di S.Maria di Taro	SPM20	A1
49	Cassimoreno	SPM20	A1
50	Castel Bolognese	SPM20	A1
51	Castel Maggiore	SPM20	A1
52	Castel S.Pietro	SPM20	A1
53	Casteldelci	SPM20	A1
54	Castellina di Soragna	SPM20	A1
55	Castelnovo ne' Monti	SPM20	A1
56	Castenaso	SPM20	A1
57	Cattaragna	SPM20	A1
58	Cattolica	SPM20	A1
59	Cento	SPM20	A1
60	Chiavicone	SPM20	A1
61	Ciriano	SPM20	A1
62	Civago	SPM20	B1
63	Codrignano	SPM20	A1
64	Collagna	SPM20	A1
65	Compiano	SPM20	A1
66	Corniglio	SPM20	A1
67	Cotignola	SPM20	A1
68	Cottede	SPM20	A1
69	Currada	SPM20	A1
70	Diga del Brugneto	SPM20	A1
71	Doccia di Fiumalbo	SPM20	B1
72	Dosso	SPM20	A1
73	Fanano	SPM20	A1
74	Farfanaro	SPM20	A1
75	Farini	SPM20	A1
76	Farneta	SPM20	A1
77	Febbio	SPM20	B1
78	Ferriere Idro	SPM20	A1
79	Ferriere Pluvio	SPM20	A1
80	Fiorenzuola d'Arda	SPM20	A1
81	Firenzuola	SPM20	A1
82	Ponte S. Ambrogio	SPM20	A1
83	Forcelli	SPM20	A1
84	Fornovo	SPM20	A1
85	Frassineto	SPM20	A1
86	Frassinoro	SPM20	A1
87	Fusignano	SPM20	A1
88	Gallo	SPM20	A1
89	Gatta	SPM20	A1

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
90	Gandazzolo	SPM20	A1
91	Concordia della Secchia (ex Gatta Secchiello)	SPM20	A1
92	Gorzano	SPM20	A1
93	Grammatica	SPM20	A1
94	Groppallo	SPM20	A1
95	Gropparello	SPM20	A1
96	Guagnino	SPM20	A1
97	Guiglia	SPM20	A1
98	Imola	SPM20	B1
99	Invaso	SPM20	B1
100	Isola Palanzano	SPM20	A1
101	La Stella	SPM20	A1
102	Lagdei	SPM20	B1
103	Lago Ballano	SPM20	A1
104	Lago Paduli	SPM20	B1
105	Lago Pratignano	SPM20	B1
106	Lago Scaffaiolo	SPM20	B1
107	Langhirano	SPM20	B1
108	Langhirano idro	SPM20	A1
109	Lavino di Sopra	SPM20	A1
110	Lavino di Sotto	SPM20	A1
111	Le Taverne	SPM20	A1
112	Ligonchio	SPM20	B1
113	Lugagnano	SPM20	A1
114	Lugo	SPM20	A1
115	Luretta	SPM20	A1
116	Madonna dei Fornelli	SPM20	B1
117	Marra	SPM20	A1
118	Marzolarà	SPM20	A1
119	Modena Naviglio	SPM20	A1
120	Monghidoro	SPM20	A1
121	Montanaro	SPM20	A1
122	Monte Albano	SPM20	A1
123	Monte Faggiola	SPM20	A1
124	Monte S.Pietro	SPM20	A1
125	Monteacuto delle Alpi	SPM20	B1
126	Montegrosso	SPM20	B1
127	Montese	SPM20	A1
128	Morciano di Romagna	SPM20	A1
129	Mormorola	SPM20	A1
130	Musiara Superiore	SPM20	A1
131	Navicello	SPM20	A1
132	Neviano Arduini	SPM20	B1
133	Noceto	SPM20	A1
134	Nociveglia	SPM20	A1
135	Noveglia	SPM20	A1

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
136	Opera Po-Palantone	SPM20	A1
137	Opera Reno-Panfilia	SPM20	A1
138	Ospitaletto	SPM20	A1
139	Ostia parmense	SPM20	B1
140	Palazzuolo sul Senio	SPM20	A1
141	Palesio	SPM20	A1
142	Parma Ovest	SPM20	A1
143	Parma Ponte Nuovo	SPM20	A1
144	Parma Ponte Verdi	SPM20	A1
145	Passo Radici	SPM20	B1
146	Pavullo	SPM20	A1
147	Pellegrino	SPM20	A1
148	Pennabilli	SPM20	B1
149	Perino	SPM20	A1
150	Pessola	SPM20	A1
151	Piacenza	SPM20	A1
152	Piancaldoli	SPM20	A1
153	Piandelagotti	SPM20	B1
154	Pianello Val Tidone	SPM20	A1
155	Pianello Val Tidone Idro	SPM20	A1
156	Pianoro	SPM20	A1
157	Pietracuta	SPM20	A1
158	Pievepelago	SPM20	A1
159	Pievepelago Idro	SPM20	A1
160	Pione	SPM20	A1
161	Pioppa	SPM20	A1
162	Pizzocalvo	SPM20	A1
163	Polinago	SPM20	A1
164	Ponte Alto	SPM20	A1
165	Ponte Bacchello	SPM20	A1
166	Ponte Cavola	SPM20	B1
167	Ponte dell'Olio	SPM20	A1
168	Ponte di Samone	SPM20	A1
169	Ponte Dolo	SPM20	A1
170	Ponte Lamberti	SPM20	A1
171	Ponte Nibbiano	SPM20	A1
172	Ponte Val di Sasso	SPM20	A1
173	Ponte Veggia	SPM20	A1
174	Ponte Verucchio	SPM20	A1
175	Ponteceno	SPM20	A1
176	Pontelagoscuro	SPM20	B1
177	Porretta	SPM20	B1
178	Portonovo	SPM20	A1
179	Pracchia	SPM20	B1
180	Pradella	SPM20	A1

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
181	Predolo	SPM20	A1
182	Prugnolo	SPM20	A1
183	Puianello	SPM20	A1
184	Quattro Castella	SPM20	A1
185	Ramiseto	SPM20	A1
186	Ravone	SPM20	A1
187	Riglio	SPM20	A1
188	Rimini SS16	SPM20	A1
189	Riola di Labante	SPM20	A1
190	Rivalta	SPM20	B1
191	Rivergaro	SPM20	A1
192	Romagnese	SPM20	A1
193	Roncovetro	SPM20	A1
194	Rottofreno	SPM20	A1
195	Rovegno	SPM20	A1
196	Rubiera SS9	SPM20	A1
197	Saletto	SPM20	B1
198	Saliceto	SPM20	A1
199	Salsomaggiore	SPM20	B1
200	Salsomaggiore sul Ghiara	SPM20	A1
201	Salsominore	SPM20	B1
202	Sambro	SPM20	A1
203	Santarcangelo di Romagna	SPM20	A1
204	Sasso Marconi	SPM20	A1
205	Sassotorno	SPM20	A1
206	Secondo Salto	SPM20	A1
207	Selva Ferriere	SPM20	A1
208	Selvanizza	SPM20	B1
209	Serramazzoni	SPM20	A1
210	Sesto Imolese	SPM20	A1
211	Sestola	SPM20	A1
212	Silla	SPM20	A1
213	Spilamberto	SPM20	A1
214	Succiso	SPM20	A1
215	Suviana	SPM20	A1
216	S.Agata	SPM20	A1
217	S.Antonio	SPM20	A1
218	S.Bernardino	SPM20	A1
219	S.Clemente	SPM20	A1
220	S.Donnino	SPM20	A1
221	Ponte Nure (ex S.Giorgio Piacentino)	SPM20	A1
222	S.Marino	SPM20	B1
223	S.Martino in Argine	SPM20	A1
224	S.Michele	SPM20	A1
225	S.Secondo	SPM20	A1
226	S.Stefano d'Aveto	SPM20	A1

<b>N.o.</b>	<b>Stazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
227	S.Valentino	SPM20	A1
228	Tarsogno	SPM20	A1
229	Teruzzi	SPM20	B1
230	Toccalmatto sul Rovacchia	SPM20	A1
231	Tornolo	SPM20	A1
232	Torriglia	SPM20	A1
233	Trebbia Valsigiara	SPM20	B1
234	Treppio	SPM20	A1
235	Valdena	SPM20	A1
236	Valverde	SPM20	A1
237	Varano Marchesi	SPM20	B1
238	Varsi	SPM20	B1
239	Vergato	SPM20	B1
240	Vetto	SPM20	A1
241	Vetto Pluvio	SPM20	A1
242	Vigoleno	SPM20	A1
243	Villa Minozzo	SPM20	A1
244	Ca' Bortolani	SPM20	B1
245	La Dozza	SPM20	A1
246	Mordano	SPM20	A1
247	Castel del Rio	SPM20	A1
248	Loiano-Ponte Savena	SPM20	A1

## ***Ripetitori***

<b>N.o.</b>	<b>Ripetitore</b>	<b>Modello</b>	<b>Tipo</b>
1	Bardi	Rip20/HS	D2
2	Caio	Rip20/S	D3
3	Caio Bologna	Rip20/S	D3
4	Caio Riserva	Rip20/S	D3
5	Cappella Tre Croci	Rip20/HS	D2
6	Capra	Rip20/S	D3
7	Capra Riserva	Rip20/S	D3
8	Bralello	Rip20/HS	D2
9	Costa del Tenente	Rip20/HS	D2
10	Porto	Rip20/HS	D2
11	Spallavera	Rip20/HS	D2
12	Monte Fiorino	Rip20/HS	D2
13	Monte Pidocchina	Rip20/HS	D2
14	Carpegna	Rip20/S	D3
15	Cassio	Rip20/S	D3
16	Cassio Riserva	Rip20/S	D3
17	Frassinoro HS	Rip20/HS	D2
18	Guglielmo Pivot	Rip20/D	D4
19	Maggiorasca	Rip20/S	D3
20	Maggiorasca Riserva	Rip20/S	D3
21	Mezzano	Rip20/D	D4
22	Mezzano Riserva	Rip20/D	D4
23	Montovolo	Rip20/D	D4
24	Parma Backup IdroBo	Rip20/D	D4
25	Parma Scambio Dati	Rip20/HS	D2
26	Penice Idropr	Rip20/S	D3
27	Penice Idropr riserva	Rip20/S	D3
28	Piancavallaro	Rip20/S	D3
29	Piancavallaro Riserva	Rip20/S	D3
30	Riolunato Ca' Ferlari	Rip20/HS	D2
31	S.Cassiano	Rip20/HS	D2

**AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE**

**DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDROPLUVIOMETRICA REGIONALE.**

**PERIODO 28.08.2014-31.12.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di agosto, presso la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, sita in Bologna, Viale Silvani, 6

**TRA**

L'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa ER) con sede legale in Bologna, Via Po, 5 (C.F. 04290860370) rappresentata, ai sensi dell'art.5 del vigente Regolamento per il decentramento amministrativo, dal Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dott. Carlo Cacciamani, nato a Ancona il 25 marzo 1958 (di seguito identificato semplicemente come Arpa o come stazione appaltante). Il predetto dott. Carlo Cacciamani dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpa .

**E**

L'Impresa "CAE SpA", con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) -Via Colunga, 20 (C.F. 01121590374 e P. I.V.A. n. 00533641205) rappresentata dall'ing. Paolo Bernardi, nato a Bologna il 24 ottobre 1945 nella sua qualità di Presidente del consiglio d'amministrazione giusto certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bologna n. CEW/146373/2009/CB00437 del 09.12.2009, agli atti della stazione appaltante. Il predetto Ing. Paolo Bernardi dichiara la propria identità a mezzo del sottonotato documento di riconoscimento: carta



di identità n. AT8519036 rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in data 15/09/2012.

#### PREMESSO CHE

- l'art. 5 comma 1, lettera t ter, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni assegna ad Arpa il compito di “gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari”;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1818 del 09/12/2013, ha approvato un quadro economico triennale 2013-2015 per il finanziamento ad Arpa relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale;
- la Regione Emilia-Romagna con DGR n 1189 del 21/07/2014 ha previsto il finanziamento per l’anno 2014;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima n 605 del 28/08/2014. è stata aggiudicata la fornitura in oggetto alla CAE S.p.a. approvando altresì lo schema del contratto da stipulare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa e tutti gli allegati di seguito citati, seppur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto del contratto**

Arpa ER, come sopra rappresentata, affida alla ditta CAE S.p.a. con sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga 20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, di seguito per brevità indicata anche come il fornitore o l'impresa, rappresentata ai fini del presente contratto dall'Ing. Paolo Bernardi, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idropluviometrica regionale, periodo 28.08.2014 – 31.12.2014, Il servizio di manutenzione risulta costituito da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgersi nel periodo 28.08.2014 - 31.12.2014 per 248 stazioni, 31 ripetitori e 22 postazioni centrali primarie, secondarie e di visualizzazione.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il servizio viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità fissate dalle clausole del presente contratto e dagli atti utilizzati per il conferimento della fornitura. In particolare rivestono rilevanza contrattuale, in via gradata,:

- il capitolato d'oneri e il disciplinare tecnico trasmessi all'impresa e formalmente accettati dal legale rappresentante dell'Impresa in sede di offerta; tali atti sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;
- l'offerta economica del 8 luglio 2014 (protocollo PGSIM/2014/812), il verbale di negoziazione tra le parti del 9 luglio 2014 e l'offerta economica negoziata del 28 luglio 2014 (protocollo PGSIM/2014/883); tali documenti

sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;

- le norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

#### **Articolo 4**

##### **Garanzia**

Il fornitore si impegna a prestare il servizio di garanzia secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico.

#### **Articolo 5**

##### **Responsabile del servizio**

Il fornitore nomina il proprio Responsabile del Servizio nella persona di Mirco Bartolini, quale responsabile nei rapporti con Arpa, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, inoltrate al Responsabile del Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al fornitore stesso.

Arpa nomina proprio responsabile per le comunicazioni con il fornitore e la regolare esecuzione del servizio appaltato l'Ing. Michele Di Lorenzo, collaboratore tecnico professionale dell'Unità Gestione Rete Idrometeorologica

RIRER del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa ER.

## **Articolo 6**

### **Adempimenti in materia di antimafia**

Ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011 è stata inviata in data 29/07/2014 alla Prefettura di Bologna la richiesta di informazioni antimafia. Non avendo finora ricevuto alcun riscontro in merito, si procede, per ragioni di urgenza, alla stipula del presente contratto, fermo restando che Arpa recederà dal medesimo nel caso in cui risultassero impedimenti derivanti dalla normativa antimafia all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

## **Articolo 7**

### **Penali**

In caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, dell'intervento ordinario di manutenzione su chiamata, rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa le penali previste nel Capitolato d'oneri a cui integralmente si rimanda.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivo**

Il corrispettivo per la fornitura e per l'esecuzione di tutti i servizi e le prestazioni incluse ammonta ad Euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00)- IVA esclusa

- I costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00.

-Arpa si riserva la facoltà, sulla base della effettive disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-

ER, di conferire completamente, in parte, o di recedere dalla fornitura del servizio di manutenzione per il periodo 28.08.2014 – 31.12.2014;

## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dell'importo contrattuale dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato d'oneri con cadenza bimestrale posticipata. Le fatture, emesse rispettivamente in data 31/10/2014 e 31/12/2014, riportanti il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate e recapitate ad: Arpa- Emilia-Romagna, Via Po, n.5- CAP 40139 BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370. I pagamenti delle fatture, detratti gli importi delle eventuali penalità nelle quali la Ditta sia incorsa, verranno eseguiti a 30 giorni. Nel caso in cui dal riscontro della fattura da parte dell'ufficio competente venissero rilevate inesattezze di alcuni elementi (es. indirizzo errato, prezzo o quantità errati) il termine di 30 giorni decorrerà dal momento in cui pervenga all'Ufficio Protocollo di Arpa il conseguente documento rettificato. Ai fini del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di due punti.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. da parte di Arpa.

## **Articolo 10**

### **Adempimenti in materia di sicurezza .**

In applicazione a quanto previsto dal T.U. 81/08 il fornitore ha preso atto degli eventuali rischi presenti nei siti in cui sarà svolta l'attività di manutenzione, delle procedure e degli accorgimenti necessari per evitarli nonché degli obblighi cui è soggetto così come esplicitati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi che, seppur non materialmente allegato, è stato recepito dal fornitore e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per i siti oggetto di manutenzione, il fornitore ha già consegnato ad ARPA il Piano Operativo di Sicurezza allegato quale parte integrante all'offerta Prot. PGSIM/2010/61 del 20 gennaio 2010.

## **Articolo 11**

### **Garanzia fidejussoria**

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il fornitore ha prestato cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, in quanto certificato ISO 9001, mediante polizza assicurativa per l'importo di euro 15.500,13 (euro quindicimilacinquecento/13). La cauzione cessa di avere effetto a termine del contratto e deve essere svincolata previa autorizzazione del responsabile dell'Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni di Arpa SIMC.

## **Articolo 12**

### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e Arpa-ER sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

### **Articolo 13**

#### **Spese**

Sono a carico del fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento dell’aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il presente contratto è inoltre soggetto a registrazione, a carico del fornitore e a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi degli artt.2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto è redatto in tre esemplari originali dei quali uno è consegnato ad Arpa ER e due conservati dal fornitore ai fini dell'eventuale registrazione.

### **Articolo 14**

#### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti come sopra rappresentate rinviano integralmente a quanto convenuto negli atti per il conferimento della fornitura soprarichiamati. Il contratto, composto di 9 pagine, è letto autonomamente da entrambe le parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Per Arpa ER

Dott. Carlo Cacciamani, Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima

Per CAE S.p.a.

Ing. Paolo Bernardi

**Condizioni generali di contratto**

Gli articoli: 3 “Norme regolatrici e disciplina applicabile”; 7 “Penali”; 8 “Corrispettivo”; 9 “Fatturazione e pagamenti” e 13 “Spese” del presente contratto si intendono specificatamente approvati ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione

Per Arpa – Servizio Idro-Meteo-Clima

Dott. Carlo Cacciamani

Per CAE S.p.a.

Ing. Paolo Bernardi



N. Proposta: PDTD-2014-614 del 28/08/2014

**Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrometeorologica regionale in telemisura RIRER CIG n. 585303C71.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ramponi Barbara Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/08/2014

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---